

Monza, gennaio 2022

**Circolare 02/2022**

Nel presente documento, riassumiamo le principali novità tributarie ed amministrative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

In assenza di interpretazioni ufficiali è pertanto possibile che le informazioni esposte in questo documento necessitino di ulteriori precisazioni o approfondimenti.

Nel titolo di ogni paragrafo è indicato l'articolo o il comma del provvedimento cui si riferisce.

Con l'occasione riportiamo inoltre alcune delle principali novità legislative approvate lo scorso anno.

Gli argomenti sono esposti in forma sintetica e dovranno essere affrontati individualmente in relazione alle casistiche personali.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio>.

Cordiali saluti.

**Studiotesta Professionisti Associati**

Sommario

<b>Assegno unico e universale per i figli a carico .....</b>	<b>2</b>
<b>Legge di Bilancio 2022 ( L. 30.12.2021, n. 234) .....</b>	<b>2</b>
Nuove aliquote IRPEF e detrazioni - Art. 1, c. 2 .....	2
Esclusione Irap per le persone fisiche - Art. 1, c. 8 .....	3
Modifiche alla disciplina del patent box - Art. 1, cc. 10-11 .....	3
Iva 10% prodotti per l'igiene femminile non compostabili - Art. 1, c. 13 .....	3
Proroga superbonus 110%- Art. 1, c. 28, lett. a)-e), g)-l) .....	3
Proroga sconto in fattura e cessione credito d'imposta - Art. 1, c. 29 .....	3
Proroga delle detrazioni fiscali per bonus edilizi - Art. 1, c. 37 .....	4
Proroga bonus verde – Art. 1, c. 38 .....	4
Proroga bonus facciate – Art. 1, c. 39 .....	4
Detrazione per interventi per superamento ed eliminazione barriere architettoniche – Art. 1, c. 42 .....	4
Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0" 2023-2025- Art. 1, c. 44 .....	4
Credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 – Art. 1, c. 45 .....	5
Limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili – Art. 1, c. 72 .....	6
Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri – Art. 1, c. 137 .....	6
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione – Art. 1, cc. 151-153 .....	6
Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali – Art. 1, cc. 622-624 .....	6
Sgravio contributivo apprendisti – Art. 1, c. 645 .....	6
Sospensione degli ammortamenti – Art. 1, c. 711 .....	6
<b>VARIE .....</b>	<b>7</b>
Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi -- (Art. 5, comma 12-quater D.L. 146/2021 conv. in L. 215/2021) .....	7
Modalità di svolgimento semplificato delle assemblee di società (D.L. 228/2021 Milleproroghe 2022) .....	7
Tasso legale di interesse - 1,25% dal 2022 - D.M. 13/12/2021 .....	7
Nomina amministratori di società di capitali – novità - ( D.lgs 183 8/11/2021 art 6, c 2) .....	7
Variazione IVA in ipotesi di cliente sottoposto a procedure concorsuali – Art. 18 DL 73/2021 .....	7
Trasmissione dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria - obbligo mensile. ....	7
Riduzione del limite di utilizzo del contante .....	8
Obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino - L. 17.12.2021 art. 5, c. 14quater .....	8
Modelli intrastat acquisti – innalzamento soglie di esonero – Det. Agenzia delle dogane prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 .....	8

## **Assegno unico e universale per i figli a carico**

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie concesso per ogni figlio a carico fino al compimento dei 18 anni (o fino a 21 anni al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda.

L'Assegno "unico" poiché finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, ed "universale" in quanto è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

L'Assegno unico e universale spetta:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che, alternativamente:
  - o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  - o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  - o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - o svolga il servizio civile universale.

L'Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura "universale", può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tali casi, saranno corrisposti gli importi minimi dell'Assegno previsti dalla normativa.

L'importo dell'Assegno unico e universale varia da un massimo di 175 euro (per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro) a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore (in assenza di ISEE o con ISEE di almeno 40mila euro). Sono previste maggiorazioni per nuclei numerosi, madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.

L'Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Si evidenzia che

- L'Assegno unico e universale è **corrisposto mensilmente dall'INPS** ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

- **Per effettuare la domanda ed ottenere l'ISEE, è necessario recarsi presso un Centro di assistenza fiscale (CAF), o online sul sito internet dell'INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.**

Per le domande presentate dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto da marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 otterrà comunque gli arretrati da marzo.

## **Legge di Bilancio 2022 ( L. 30.12.2021, n. 234)**

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)*

### **Nuove aliquote IRPEF e detrazioni - Art. 1, c. 2**

Dal 2022 l'IRPEF lorda (imposta sul reddito delle persone fisiche) è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- d) oltre 50.000 euro, 43%.

Dall'imposta lorda è scomputabile una detrazione, inversamente proporzionale al reddito.

### **Esclusione Irap per le persone fisiche - Art. 1, c. 8**

Dall'anno 2022, più precisamente dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, l'Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

### **Modifiche alla disciplina del patent box - Art. 1, cc. 10-11**

Dall'esercizio 2022 è innalzata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, ma con una restrizione dell'ambito dell'agevolazione, che si applica a:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Sono esclusi i marchi d'impresa, i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Le nuove norme sono opzionali in modo da non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo. Tuttavia, a decorrere dal periodo di imposta 2025 sarà in vigore soltanto il nuovo regime.

Viene inoltre consentita la cumulabilità del nuovo patent box con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

***Data la complessità dell'argomento si invitano gli interessati a prendere contatto con lo Studio per una consulenza personalizzata.***

### **Iva 10% prodotti per l'igiene femminile non compostabili - Art. 1, c. 13**

I prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compostabili o lavabili, sono soggetti all'aliquota Iva del 10%.

### **Proroga superbonus 110%- Art. 1, c. 28, lett. a)-e), g)-l)**

Viene prorogato il Superbonus del 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell'agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenute dal 1.01.2022.

È prorogata anche la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (così come già previsto per gli IACP).

Per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari di persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).

Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

I prezzi individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Nella legge di bilancio 2022 sono state trasfuse le norme del D.L. 157/2021 che:

- estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

### **Proroga sconto in fattura e cessione credito d'imposta - Art. 1, c. 29**

La legge di bilancio 2022 proroga diverse detrazioni conseguenti a lavori edilizi, precisamente:

- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Novità anche relativamente ad obblighi e adempimenti:

- obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%;
- obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Ne sono esclusi gli interventi di edilizia libera.

Restano escluse dall'obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Dal 2022 rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono aggiunti anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

#### **Proroga delle detrazioni fiscali per bonus edilizi - Art. 1, c. 37**

Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per:

- interventi di efficienza energetica, incluse quelle per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- opere di ristrutturazione edilizia;
- l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con importo massimo detraibile di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comunque subordinato ad un precedente intervento di ristrutturazione edilizia).

#### **Proroga bonus verde – Art. 1, c. 38**

Prorogata fino al 31.12.2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

#### **Proroga bonus facciate – Art. 1, c. 39**

Viene estesa all'anno 2022 l'applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, ma con riduzione al 60% della percentuale di detraibilità.

#### **Detrazione per interventi per superamento ed eliminazione barriere architettoniche – Art. 1, c. 42**

Sono ora ammesse al beneficio le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione è del 75% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per poter fruire della detrazione, gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Anche a queste spese è esercitabile l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

#### **Proroga credito d'imposta beni strumentali “Transizione 4.0” 2023-2025- Art. 1, c. 44**

Vengono prorogati e rimodulati i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:

- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", è prorogata al 2025 la durata dell'agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l'entità dell'agevolazione dal 20% del 2022 e 2023 al 15% del 2024 e al 10% del 2025.

Per entrambe le tipologie di investimento è ancora ammessa una proroga fino al 30 giugno dell'anno successivo, a condizione che entro il 31 dicembre l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Rammentiamo che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative ("bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020").

Per i dettagli delle agevolazioni si rimanda alle precedenti informative.

#### **Tavola riepilogativa - Agevolazione per beni materiali 4.0**

periodo	limiti di spesa euro	credito d'imposta
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022	fino a 2,5 milioni	40%
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	20%
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	10%
Dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025	fino a 2,5 milioni *	20%
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni*	10%
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)*	5%
<i>*limite complessivo per l'intero triennio 2023/2025</i>		

5

#### **credito d'imposta beni immateriali 4.0 - Legge di bilancio 2022**

periodo	limiti di spesa euro	credito d'imposta
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2023	1 milione	20%
Dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024	1 milione	15%
Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025	1 milione	10%

#### **Credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 – Art. 1, c. 45**

È prorogato sino al 31/12/2031 il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo con la seguente stratificazione:

- fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, permane la misura di fruizione previgente, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro.
- per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 così commisurato:

- con aliquota del 10% per i periodi d'imposta 2022 e 2023 nel limite di 2 milioni di euro

- con l'aliquota del 5% per i periodi d'imposta 2024 e 2025 nel limite di 2 milioni di euro

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto:

- per il periodo d'imposta 2022, nella misura del 15% con limite di spesa di 2 milioni di euro
- per il periodo di imposta 2023 nella misura del 10% con limite di spesa di 4 milioni di euro
- per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% con limite di spesa di 4 milioni di euro.

Data la complessità dell'argomento si invitano gli interessati a prendere contatto con lo Studio per una consulenza personalizzata.

### **Limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili – Art. 1, c. 72**

Dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili con procedura semplificata ai soggetti intestatari di conto fiscale è stabilizzato a regime nella misura di 2 milioni di euro.

### **Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri – Art. 1, c. 137**

Per l'anno 2022, sperimentalmente, sono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

### **Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione – Art. 1, cc. 151-153**

Sono prorogati al 31.12.2022 (dal 30.06.2022) i termini per la presentazione delle domande per ottenere:

- i benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, per soggetti con Isee non superiore a 40.000 euro, consistente nell'aumento all'80% della garanzia concedibile;
- le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e dall'Iva, nonché nell'esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

### **Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali – Art. 1, cc. 622-624**

Sui maggiori valori attribuiti alle attività immateriali d'impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento effettuate ai sensi dell'art. 110, cc. 4, 8 e 8bis del D.L. 104/2020 varia la quota di ammortamento fiscalmente ammessa che passa da 1/18 ad 1/50 (in pratica l'ammortamento è in 50 anni).

Per ovviare a questo prolungamento estremo, è possibile applicare l'imposta sostitutiva prevista a regime per le rivalutazioni in queste misure:

- del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

e sottraendo il 3% già corrisposto.

L'allungamento del periodo di ammortamento permane anche qualora il soggetto perda la disponibilità del bene riallineato o rivalutato. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti introdotti. Per l'acquirente invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

E tuttavia consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione ai soggetti che, alla data del 1.01.2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione in F24 dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Sgravio contributivo apprendisti – Art. 1, c. 645**

È prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nello stesso anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con

contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

### **Sospensione degli ammortamenti – Art. 1, c. 711**

La facoltà di sospensione degli ammortamenti, già prevista per l'esercizio 2020, è concessa anche per il 2021 ma solo per coloro che ne hanno già fruito lo scorso esercizio.

**Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi -- (Art. 5, comma 12-quater D.L. 146/2021 conv. in L. 215/2021)**

Viene nuovamente prorogato per tutto l'anno 2022 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

Resta ovviamente la previsione che i medici, dentisti, strutture sanitarie etc. dovranno però emettere fatture elettroniche in caso di prestazioni rese a soggetti commerciali (non privati cittadini).

**Modalità di svolgimento semplificato delle assemblee di società (D.L. 228/2021 Milleproroghe 2022)**

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020.

Pertanto, le citate società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, le Srl possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le società con azioni quotate possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

**Tasso legale di interesse - 1,25% dal 2022 - D.M. 13/12/2021**

Dal primo gennaio 2022 il tasso degli interessi legali sale dallo 0,01% all' 1,25%.

**Nomina amministratori di società di capitali – novità - ( D.lgs 183 8/11/2021 art 6, c 2)**

Dal 14 dicembre 2021 sono in vigore le modifiche apportate agli articoli 2383 e 2475 del Codice civile. Da tale data, gli amministratori delle società di capitali, prima della nomina, dovranno fare pervenire alla società una specifica dichiarazione attestante l'assenza, in capo al soggetto che sta per essere nominato, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice civile o di "interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea".

Ricordiamo che l'articolo 2382 del Codice civile prescrive che "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

La norma non li include esplicitamente, ma è presumibile ritenere che il medesimo obbligo valga anche per la nomina dei liquidatori delle società di capitali.

**Variatione IVA in ipotesi di cliente sottoposto a procedure concorsuali – Art. 18 DL 73/2021**

La norma anticipa la facoltà per il cedente del bene o prestatore del servizio di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale e non più al termine della procedura.

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, è previsto che le nuove norme sulle note di credito Iva si applichino alle fatture procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

**Trasmissione dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria - obbligo mensile.**

A decorrere dal 2022 la trasmissione dei dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dovrà essere effettuata con cadenza mensile e precisamente entro la fine del mese successivo alla data di incasso del documento fiscale. Ricordiamo che la periodicità mensile era già stata prevista per l'anno 2021 e poi rinviata.

Le informazioni da includere nella comunicazione sono:

- La tipologia di documento fiscale emesso (fattura, ricevuta, documento commerciale, etc);
- L'aliquota Iva o la natura Iva dell'operazione (es. esente);
- L'eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. In questo caso i dati di coloro che esercitano l'opposizione sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Si segnala che è stata avanzata la richiesta di mantenere la cadenza semestrale anche per il 2022.

#### **Riduzione del limite di utilizzo del contante**

Dal primo gennaio 2022 la soglia massima di utilizzo del contante deve essere inferiore ad euro 1.000. (si tratta dello stesso limite già vigente per gli assegni bancari e postali che, se emessi per importi pari o superiori a quella cifra, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità). Il trasferimento di denaro, quale ne sia la causa o il titolo.

E' vietato anche quando avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

#### **Obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino - L. 17.12.2021 art. 5, c. 14quater**

Vengono rimodulati i limiti che obbligano alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Ne sono obbligate le imprese a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello in cui per la 2ª volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 Tuir sono superiori rispettivamente a 5,164 milioni di euro e a 1,1 milioni di euro (anziché 10 miliardi e 2 miliardi di lire).

#### **Modelli intrastat acquisti – innalzamento soglie di esonero – Det. Agenzia delle dogane prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021**

Dal 2022 è elevata la soglia di esonero dalla presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari **di beni** (Modello Intra 2bis).

I contribuenti devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con cadenza mensile, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale.

Restano invece invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti **di servizi da UE** (Modello Intra 2 *quater*). I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Anche in questi casi non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2*quater* con cadenza trimestrale.